



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Al Ministro dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA

VISTO il Piano operativo “*Imprese e Competitività*” FSC 2014-2020 approvato con la delibera CIPE n.56 del 1° dicembre 2016 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020, recante “*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo imprese e competitività. Modifica ed integrazione finanziaria finalizzata a misure per il reddito energetico*” che ha stabilito l’assegnazione di 200 milioni di euro a carico delle annualità 2024 e 2025 in favore del Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020, oggi Piano di Sviluppo e Coesione Ministero dello sviluppo economico FSC 2014-2020, per l’istituzione di un fondo, denominato Fondo Nazionale per il reddito energetico (di seguito, Fondo), da destinare all’installazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico, con l’obiettivo di sostenere l’autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili, destinato prioritariamente in favore di soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico;

VISTO il punto 1.5 della delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020 che recita quanto segue “*Dell’assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell’80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020*”;

VISTO, inoltre, il punto 2.2 della delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020 che stabilisce che le modalità di costituzione e funzionamento del Fondo, nonché i requisiti specifici degli impianti e dei soggetti beneficiari dell’incentivo, sono definiti con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, che ne costituisce la base giuridica di riferimento;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale è stato istituito il Ministero della transizione ecologica e, in particolare, l’articolo 2 che attribuisce al Ministero della transizione ecologica le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la delibera CIPESS n. 6 del 29 aprile 2021, recante “*Fondo sviluppo e coesione. Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero della transizione ecologica*” che, al punto 1.4, stabilisce quanto segue “*Resta fermo che, non appena verranno attuate le disposizioni per la riorganizzazione dei ministeri ai sensi dell’art. 10 del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, si*

provvederà con successiva delibera di questo Comitato a trasferire sul PSC del Ministero della transizione ecologica gli strumenti di programmazione e le relative risorse di competenza attualmente allocate sul PSC del Ministero dello sviluppo economico”;

VISTA la delibera CIPESS n. 9 del 29 aprile 2021, recante “*Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico*” e che, al punto 1.4, stabilisce quanto segue “*Resta fermo che, non appena verranno attuate le disposizioni per la riorganizzazione dei ministeri ai sensi dell’art. 10 del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, si provvederà con successiva delibera di questo Comitato a trasferire sul PSC del Ministero della transizione ecologica gli strumenti di programmazione e le relative risorse di competenza attualmente allocate sul PSC del Ministero dello sviluppo economico*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”;

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare:

a) l’articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

b) l’articolo 4, comma 3 che dispone che “*le denominazioni Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica*”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili*”;

VISTO il Piano Nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 (PNIEC) predisposto dall’Italia in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell’energia, ricerca, innovazione e competitività;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, recante “*Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute*”;

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante *“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed in particolare l'articolo 3, comma 9;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante *“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2010 *“Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”*;

VISTO il decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, recante *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”* e, in particolare, l'articolo 13, commi 3 e 4, che introducono il meccanismo del c.d. *“ritiro dedicato”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici”* ed, in particolare, l'articolo 7, comma 4, ai sensi del quale *“La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica 8 agosto 2022, n. 54, di approvazione delle *“Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati”*;

VISTA la delibera CIPRESS n. 47 del 27 dicembre 2022, recante *“Piano sviluppo e coesione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Incremento per trasferimento di risorse”* che ha approvato il trasferimento di risorse pari a 200 milioni di euro, finalizzate all'istituzione del Fondo Nazionale per il reddito energetico, dal Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero delle imprese e del made in Italy al Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

CONSIDERATO che il *“Fondo nazionale reddito energetico”* previsto dalla delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020 è *“finalizzato all'erogazione di contributi in conto capitale ovvero alla prestazione di garanzie a copertura dei costi di investimento per la realizzazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico con l'obiettivo di sostenere l'autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili ed è destinato prioritariamente in favore di soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico”*;

VISTA la normativa eurounitaria, originaria e derivata, e nazionale in tema di compatibilità con il mercato interno degli Aiuti di Stato, in applicazione degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

RITENUTO che nella specie non ricorra alcun profilo di applicabilità della disciplina suddetta, in quanto non sussiste alcun profilo di aiuto, nemmeno indiretto, alle imprese poiché il fotovoltaico rappresenta l'unica tecnologia in grado di assicurare, a parità di obiettivi ambientali, il minor costo e conseguentemente la maggiore diffusività possibile della misura che beneficia esclusivamente persone fisiche, in condizioni di povertà relativa, materiale ed energetica, mirando a conferire loro un sostegno al reddito mediante la fornitura gratuita di impianto fotovoltaico e, conseguentemente, energia pulita e gratuita;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica", registrato dalla Corte dei conti in data 28 novembre 2021, n. 3000;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 19 gennaio 2023, n. 23, recante "modifiche urgenti al decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica", registrato dalla Corte dei conti in data 24 gennaio 2023, n. 244;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17 recante l'"Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242;

VISTO il D.P.R. 27 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 18/01/2024 al n. 84, con il quale viene conferito, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata di tre anni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento Energia (DiE) del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, al dott. Federico BOSCHI, estraneo all'amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 3 e 6, del D.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del medesimo decreto legislativo;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 8 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 261 dell'8 novembre 2023, recante l'istituzione del "*Fondo nazionale reddito energetico*", in attuazione della delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020, nonché degli atti connessi, sopra richiamati;

VISTI in particolare l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 5, comma 6, del decreto ministeriale sopra richiamato, ai sensi del quale "*Con decreto del Direttore della DGIE è approvato il Regolamento del Fondo che:*

- a) *Disciplina le attività economico-finanziarie, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:*
 - 1) *le modalità di gestione del Fondo e dei relativi flussi finanziari, ivi compreso il reintegro del Fondo tramite i proventi derivanti dal ritiro dedicato;*
 - 2) *le modalità di gestione degli eventuali proventi finanziari maturati per effetto della giacenza delle risorse del Fondo sui conti correnti bancari, in coerenza con quanto previsto all'articolo 4, comma 4;*
 - 3) *le modalità di gestione delle eventuali risorse di cui all'articolo 4, comma 3;*
 - 4) *le modalità di erogazione del contributo in conto capitale di cui all'articolo 9;*
 - 5) *le modalità e le tempistiche di rendicontazione delle risultanze economico-finanziarie dell'attività di gestione del Fondo;*
 - 6) *le modalità di rendicontazione dei costi sostenuti dal GSE per la gestione del Fondo;*
- b) *definisce a titolo esemplificativo e non esaustivo:*
 - 1) *gli schemi-tipo di bandi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);*

- 2) *gli schemi-tipo di modelli di contratto di reddito energetico che verranno stipulati tra il GSE, i soggetti beneficiari e i soggetti realizzatori di cui all'articolo 8;*
- 3) *le modalità di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, mediante la piattaforma informatica digitale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);*
- 4) *i criteri di svolgimento dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze di accesso alle agevolazioni, tenendo conto, tra l'altro, della verifica del dimensionamento dell'impianto fotovoltaico rispetto al fabbisogno elettrico dell'unità immobiliare del soggetto beneficiario;*
- 5) *le modalità di gestione del contratto di reddito energetico nei casi di mancata realizzazione degli impianti nei termini, nonché per la gestione dei cambi di titolarità;*
- 6) *le modalità di verifica e controllo a campione, documentale o in situ, sulla regolarità degli interventi realizzati, anche con riferimento alle disposizioni di legge in materia di accertamento della regolarità contributiva;*
- 7) *le condizioni di revoca parziale o totale delle agevolazioni, anche in esito alle attività di verifica e controllo a campione;*
- 8) *la reportistica periodica per il Ministero per il monitoraggio delle attività a valere sulle risorse del Fondo;*
- 9) *le modalità ed i tempi di costituzione e gestione del registro dei soggetti realizzatori di cui all'articolo 8;*
- 10) *i servizi di cui all'articolo 7, comma 1;*
- 11) *le modalità di creazione di eventuali gruppi di acquisto.”;*

VISTO altresì il comma 7 dell'art. 5 del medesimo decreto ministeriale;

RITENUTO di procedere all'approvazione del regolamento del Fondo nazionale reddito energetico;

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione del regolamento del Fondo nazionale reddito energetico)

1. E' approvato il regolamento del Fondo nazionale reddito energetico, allegato ("Allegato 1") al presente decreto.

Articolo 2

(Disposizioni ulteriori e finali)

1. Il presente decreto, di cui l'allegato costituisce parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Del presente decreto è data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del GSE.
3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i successivi adempimenti di competenza.

Dott. Federico Boschi